



*Associazione Porto Franco Internazionale
di Trieste*

Racc. A.R.

Trieste, 07 giugno 2008

Chiar.mo Dott. Giovanni Balsamo

Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia, 8 - TRIESTE

e p.c.

Chiar.mo Sig. Ministro degli Interni
Avv. Roberto Maroni
Piazza del Viminale – ROMA

Oggetto: Decreto di sospensione-efficacia sino al 31.12.2010 del Regime di Punto Franco (*ex* Allegato VIII - art. 3 – 1° Comma – Trattato di Pace del 10.02.1947 firmato a Parigi – art. 117, 1° Comma Cost.) di Scalo Legnami di Trieste siccome indicata nella planimetria allegata al Decreto 05.11.2007 in accoglimento di apposita istanza.

La questione "sospensione" dell'operatività – effettualità giuridica dei Punti Franchi situati nel Territorio internazionale del Porto Franco di Trieste, non involge l'esercizio di alcuna Sua attribuzione funzionale, e, come tale, è stata risolta al di fuori di principi di tipicità, di articolazione e di legalità.

Con altra e breve locuzione, si tratta di un provvedimento - quello del 5 novembre 2007 letto sulla stampa - non produttivo di effetti giuridici, neppure di risultati , in quanto classificabile siccome inesistente.



*Associazione Porto Franco Internazionale
di Trieste*

Anche a volerlo catalogare come nullo, ex art. 21-septies legge n. 241-2005, il provvedimento de quo è comunque improduttivo di effetti giuridici, in quanto è riconducibile alla figura del c.d. “comportamento senza poteri”.

Di tal che, la nullità può essere opposta da chiunque, non è sanabile o convalidabile a differenza dell'atto annullabile (anche la convalida dell'atto illegittimo è, dal 2005, istituto di diritto positivo, ex art. 21- novies comma 2 , l. n. 241, cit.).

La c.d. materia dei punti franchi internazionali, al di là delle fallaci configurazioni, esternate a Telequattro il dì 5 u.s. dal Presidente dell'Autorità Portuale e da altri autorevoli operatori o da soggetti istituzionali, non può formare oggetto di arbitrario trascorrimto, quali fosse una sorta di strumento rimuovibile *ad libitum*, o suscettiva di essere sospesa *ad nutum*, costituendo invece la “franchizzazione” una **permanente-indeclinabile qualificazione giuridica** del Territorio internazionale (Porto Franco di Trieste) al servizio della mondializzazione dei traffici marittimi-portuali, del commercio internazionale, della libera circolazione delle merci e del libero transito delle navi, come prescrivono le consuetudini internazionali aventi rango primario costituzionale, ex art. 10 Cost.

Si è quindi in attesa di Sue tempestive determinazioni a carattere “restitutorio” al pristino stato (autotutela-revocazione) , al fine di evitare la inevitabile messa in essere di rimedialità giurisdizionali imposte anche dal vigente Memorandum di Londra del 1954, alla cui contenutistica obbligatorietà anche la S.V. non può non prestare doverosa ed imperativa osservanza.

P.S. Quanto sopra “invalè” pure per la provvedimentalità adottata *contra ius* di cui alle precedenti ordinanze riguardanti in particolare la sottrazione dall'area del Punto Franco Vecchio della bretella stradale posta tra Largo Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, nonché del Molo IV e sue adiacenze.

Con osservanza,

IL COMITATO DIRETTIVO